(N. 28)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della Senatrice MERLIN Angelina

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 22 AGOSTO 1953

Abolizione della regolamentazione della prostituzione e per la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.

ONOREVOLI SENATORI. — Le discussioni pubbliche e private che si sono fatte intorno alla proposta di legge da me presentata, cinque anni or sono, al primo Senato della Repubblica, per l'abolizione della regolamentazione della prostituzione e per la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui, mi esimono dall'illustrarla con una lunga relazione, tanto più che la ripresento nel testo già approvato, nella prima legislatura, in seduta plenaria al Senato, su relazione dell'onorevole Boggiano Pico e in sede referente alla prima Commissione della Camera dei deputati, su relazione dell'onorevole Riva.

Lo spirito che mi anima è quello di allora, rinfrancato dall'adesione di milioni di cittadini e di cittadine e delle stesse sventurate, che un'iniqua regolamentazione della loro triste attività condanna all'ignominia.

I migliori italiani pensano e credono che in uno Stato moderno debba essere posto fine ad una illegalità e ad una immoralità.

Se la prostituzione è indubbiamente considerata non come fatto normale, ma come piaga sociale, dobbiamo vedere in essa solo una violazione del costume morale.

Il costume, nei vari stadi della vita civile, ha disciplinato il fatto naturale dell'unione dei due sessi che ha per iscopo la vita, mediante l'istituto del matrimonio.

Come può considerarsi legale la regolamentazione, che è in netto contrasto con quello, poichè implicitamente permette le peggiori forme di poligamia e di poliandria?

Ogni unione extra-legale è soddisfazione di una forza e di una libertà individuale che l'uomo ha della natura, ma che egli sottrae alla direzione della volontà generale, espressa nella legge e nell'ordine sociale, che non viene dalla natura, ma è fondato su una convenzione. Egli offende il costume morale, e ciò è deplorevole, ma non commette un crimine.

In una legislazione come la nostra, in cui è acquisito il principio che l'unione extra-legale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

non è delittuosa, a meno che non violi altre leggi; in cui la prostituzione non è considerata un crimine ed è accettata quindi la formula del diritto penale: *nullum crimen, nulla poena,* la regolamentazione non può essere giustificata, poichè l'applicazione di essa porta alla violazione della libertà individuale della cittadina, potendo la donna essere fermata, imprigionata, trattenuta nelle sale celtiche, rimpatriata con foglio di via, privata del certificato di buona condotta ed infine munita di una tessera che graverà, per le sue conseguenze, su di lei e sui suoi familiari anche quando, sfiorita dall'età, dal vizio e dalle malattie, abbandonerà quell'attività ignominiosa.

Altre ragioni d'ordine morale contrastano con la regolamentazione. Essa non combatte, non elimina e neppure contiene le cause naturali ed economico-sociali della prostituzione, ma anzi le favorisce e le alimenta, poichè la propaganda e il commercio del vizio sono affidati dallo Stato alla organizzazione moderna del meretricio, industrializzata e pianificata.

In uno Stato ben costituito, cioè capace di proteggere e difendere la persona e i beni di ciascuno, deve essere posto fine ad una illogica quanto odiosa regolamentazione della prostituzione che significa, ogni anno, migliaia di infelici, col pretesto di insopprimibili necessità di cittadini incapaci di soddisfarle in modo meno abbietto.

D'altro canto, l'unione extra-legale sotto qualsiasi forma, è un fatto privato, e l'individuo, uomo o donna, ne renderà conto alla propria coscienza, a Dio, se ha una fede religiosa, e agli uomini della legge, solo se con quell'atto viola il Codice, ma lo Stato non c'entra, neppure per la difesa della salute pubblica, che è l'ipocrita giustificazione dei regolamentaristi, in gran parte interessati al traffico del vizio, sotto l'egida delle leggi.

Se la profilassi antivenerea è dovere dello Stato, lo è indipendentemente dalle case di tolleranza, come lo è per la profilassi di altre malattie sociali.

Il tesseramento sanitario delle sole donne è piuttosto un ostacolo, quando non è inutile. La casa di tolleranza adempie così male il suo compito, cioè quello che i cinici le attribuiscono, che un esercito gigantesco di incontrollate prostitute clandestine, affligge questa nostra corrotta società moderna.

Occorre invece un oculato *dépistage* della malattia, sia che essa colpisca le donne, o gli uomini, o i bambini, non lesivo della loro libertà e della loro dignità, altrimenti ricorrerebbero a tutte le astuzie per sottrarvisi, ed occorrono cure relative, con mezzi scientifici, non il lupanare, cioè la fonte dell'infezione.

Più di ottanta Paesi del mondo civile, ultimi, in ordine di tempo, l'Egitto e la Cina, hanno abolito l'iniqua legge, disposta da Napoleone I nel 1802 e da Cavour nel 1860, quando non esistevano altri mezzi di profilassi antivenerea. Quella che era stata la *suprema lex* di un momento eccezionale, è stata progressivamente abolita, anche in Francia che per prima l'aveva adottata, senza che si verificassero dannose conseguenze, anzi con evidenti vantaggi pratici. È rimasta in pochi Paesi, tra i quali, disgraziatamente, il nostro, dove però, in questi ultimi anni, molti si sono schierati a favore dell'abolizione —, malgrado le chiassose quanto ridicole manifestazioni contrarie di gente che non tollera, che qualcuno tenti di guarire i mali sociali e le storture legislative come certi malati hanno paura dei medici.

Ma nel chiedere il voto favorevole del Senato, confido che gli avversari in buona fede della presente legge, i quali invocano un preteso esito negativo della Francia, si rendano conto, dall'attenta lettura degli allegati a questa breve relazione, che l'abolizione della regolamentazione della prostituzione corrisponde, oltre che ad un senso di alta umanità, ad un concetto di civile giustizia, cui l'Italia, madre di leggi eterne, deve finalmente ispirarsi.

ALLEGATO N. 1

La Commissione della Famiglia e della Popolazione dell'Assemblea Nazionale Francese nella sua seduta del 21 febbraio 1952, ha respinto con *trenta voti e due astensioni*, una proposta tendente all'abrogazione della legge 13 aprile 1943 e perciò alla riapertura delle case di tolleranza.

Ecco i punti essenziali della notevole relazione presentata dall'onorevole dottor J. R. Frugier, deputato di Seine-et-Oise.

Questa riapertura, diciamolo apertamente, non s'impone. Sarebbe utile soltanto a quella spregevole categoria che esercita il lenocinio e il traffico delle donne e dei fanciulli. Inoltre contribuirebbe ad un grave danno, ad un vero regresso sanitario morale e sociale, al quale il vostro relatore non potrebbe associarsi in nessun caso.

Non è vero, e noi l'affermiamo, che la riapertura delle case di tolleranza impedirebbe la prostituzione nella strada, l'esperienza, ahimè! è già stata fatta. E neppure darebbe la più elementare, la più fragile delle garanzie sanitarie. Sappiamo anzi, e i fatti lo dimostrano, che faciliterebbe i contagi e la diffusione delle malattie veneree.

In tale materia conviene riportare il parere dei servizi competenti del Ministero della sanità pubblica che così si esprimono:

« Si è voluto dimostrare che le pensionanti delle case di tolleranza sono molto raramente agenti di trasmissione delle malattie veneree. L'onorevole Mazues, evitando di portare la discussione in questo terreno, vuol far credere che il regresso della morbilità venerea sarebbe dovuta soprattutto all'azione dei nuovi medicamenti ed insiste sui gravi inconvenienti che, a suo parere, risulterebbero dalla soppressione del controllo sanitario.

« Ma le statistiche invocate non tengono conto del fatto che le pensionanti delle case di tolleranza sono sempre state assai meno numerose delle prostitute clandestine, bisogna dunque ritenere che queste ultime costituiscano la maggioranza dei casi censiti, ed affinchè le statistiche possano essere ritenute valide, bisognava stabilire in precedenza, le proporzioni relative alle due categorie di prostitute.

« Sul piano sanitario, parecchi rilievi possono essere fatti:

1) l'applicazione della legge del 13 aprile 1946 ha coinciso con una diminuzione delle malattie veneree.

« Dal 1946 la diminuzione dei casi di blenorragia e di sifilide è stata ininterrotta.

« Il miglioramento più importante si verifica per la sifilide primaria e secondaria, il cui tasso di 44 per 100.000 abitanti nel 1946, s'è abbassata, in sei anni, a 5 per 100.000 abitanti.

« Nei dispensari, grazie allo sviluppo delle leggi sociali, il numero delle persone visitate, invece di diminuire è aumentato sensibilmente, passando, per esempio, da 165.288, nel primo semestre 1948, a 276.425, nel primo semestre del 1950. Ora, il numero delle sifilidi recenti diagno-

sticate è passato dal 2,7 per cento a 0,5 per cento nello stesso periodo, malgrado l'importante aumento dei soggetti esaminati.

2) Le manifestazioni tardive di sifilide (paralisi generale, tabe) sono praticamente scomparse. Così pure la sifilide ereditaria.

« Questi magnifici risultati sono dovuti all'uso generale degli antibiotici, all'applicazione della legge 31 dicembre 1942 ed alla legge 8 luglio 1948 sul *dépistage* ed il trattamento dei sifilitici contagiosi, ad una profilassi antivenerea condotta da una trentina d'anni e rafforzata, dalla Liberazione, mediante una lotta che ha integrato l'azione sanitaria contro la prostituzione.

« Il meno che si possa dire, è che la chiusura delle case di tolleranza, invece di provocare un aumento della morbilità venerea, ha coinciso con una diminuzione della morbilità venerea, quale non avevamo mai constatato ».

Così l'argomento sanitario, invocato a favore della riapertura delle case di tolleranza non può, in alcun caso, essere ritenuto valido.

Non più, del resto, dell'argomento della moralità o della salvaguardia della pubblica decenza che afferma come la chiusura delle case di tolleranza ha provocato un impressionante aumento di crimini del costume. Non è affatto vero. Quando, prima del 1946, le grandi città, sedi di guarnigione, quali Strasbourg, Metz, Colmar, Grenoble e Fontainebleau chiusero le case di tolleranza il numero degli oltraggi al pudore non si accrebbe affatto... L'affermazione, secondo la quale la apertura delle case di tolleranza produrrebbe una diminuzione del numero delle prostitute clandestine, è da contestare, anzi la prostituzione clandestina è incoraggiata da quella regolamentata che, ufficialmente protetta, pericolosa e patente, costituirebbe un esempio, disgraziatamente efficace, il suo personale rafforzerebbe le organizzazioni clandestine fornendo loro i quadri.

Ecco il parere espresso dal dott. Cavaillon nel giugno 1939 dinanzi alla Commissione consultiva delle questioni sociali della Società delle Nazioni:

« Io non posso condividere l'opinione di coloro che pensano come la casa di tolleranza diminuisca la domanda perchè diminuirebbe il numero delle prostitute clandestine. Quando le case di tolleranza sono aperte, la loro semplice presenza costituisce una provocazione manifesta allo stravizio che si aggiunge alla prostituzione clandestina ».

Riaprire le case sarebbe legittimare il più vergognoso flagello dei nostri tempi: il traffico delle donne e dei fanciulli; sarebbe mancare al principio stesso della libertà, al principio della dignità della persona umana, a quel principio di solidarietà e di fraternità che ogni uomo, degno di questo nome, deve portare nel cuore.

Per salvare se stessi, bisogna prima di tutto, salvare il proprio fratello. Non contate su noi per essere i fornitori di moderni trafficanti di schiave, perchè è sempre dalla miseria, dalle imperfezioni sociali o dalla incoscienza degli uomini che nasce la prostituzione, e, se vogliamo cercare le cause vere e profonde di questo male guaribile, noi le troveremo, più che nella ricerca della facilità e delle illusioni, nella povertà materiale e spirituale.

Noi vedremmo i tenutari costruire sontuose dimore, mentre numerose famiglie oneste sono senza case.

Per terminare, vorremmo ricordare, con il Ministro della Famiglia, della Sanità Pubblica e della Popolazione, che sul piano internazionale, la Società delle Nazioni non ha mai cessato dall'insistere presso i Governi delle diverse Nazioni perchè abolissero il regime delle case di tolleranza.

Più di 80 paesi di civiltà differente, non hanno mai conosciuto o hanno abolito un sistema che l'opinione pubblica ha solennemente condannato, quando la 4ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 2 dicembre 1949 ha adottato la Convenzione internazionale per la repressione della tratta degli esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione altrui.

La pubblicazione della legge del 13 aprile 1946 è stata salutata, difatti, come una vittoria di alta portata morale. Ispirandosi a concetti elevati di giustizia sociale, questa legge ha posto fine alla mostruosa schiavitù, alla quale migliaia di infelici erano votate da un regime indegno di una società moderna.

ALLEGATO N. 2

Una rapida rassegna dei principali fatti che hanno caratterizzato, la lotta contro la regolamentazione in Francia, servirà senza dubbio agli italiani intelligenti e disinteressati a rendersi conto del perchè molta gente s'inalbera a difenderla.

Giusto un secolo e mezzo fa, il sistema era stato introdotto da Napoleone I come misura di profilassi antivenerea. Cavour, forse in seguito alle pressioni degli alleati francesi, nella seconda guerra d'indipendenza, aveva adottate le stesse misure, come « suprema lex » del momento, ed invece, non solo hanno resistito, ma hanno dato luogo all'industria del meretricio.

A differenza dell'Italia, in cui l'infame mercato è regolato dalle autorità di polizia, cioè dal Ministero dell'interno, in Francia l'autorizzazione ad aprire le case era data dalle autorità municipali.

Pertanto, molte città e dipartimenti francesi hanno potuto abolire la regolamentazione, prima che l'Assemblea Costituente mettesse fine, il 13 aprile 1946, alla complicità dello Stato nel fare della cittadina, cui era riconosciuta l'uguaglianza dei diritti civili e politici, una merce del più obbrobrioso mercato. « Non poteva trovar posto tale putredine (la regolamentazione) in una repubblica per la quale i migliori cittadini avevano sacrificato la vita ».

In Francia, dunque, tanto per citare qualche nome, si erano chiuse le case pubbliche nel 1881, a Colmar e sucessivamente in altre città, poi nel 1925 a Strasbourg, nel 1930 a Grenoble, nel 1944 a Chambéry, nel 1945 a Lille, senza che si verificassero salti nel buio, ma, anzi, con benefici effetti sanitari e morali, controllati da commissioni di inchiesta anche nelle sedi delle più importanti guarnigioni e delle più frequentate università: Strasbourg, Mulhouse, Colmar, Metz, Grenoble, Fontainebleau, ecc.

È evidente che la potenza occulta dei tenutari doveva affilare le armi per salvare i suoi loschi interessi almeno a Parigi, la città tentacolare che afferra col suo fascino quanti trovano in essa ciò che pare manchi loro in Patria: gli studiosi, gli artisti, gli uomini politici e la gente d'affari, i lavoratori e gli oziosi, le donne frivole per pregustare le raffinatezze della moda ed i curiosi o i viziosi per gustare quelle della *débauche*, anche se a qualche provincialotto tocca la sorpresa di riconoscere nella Venere parigina la servetta del suo paese che la triste sorte ha inurbata nella *maison d'abatage*.

Difendere la loro posizione a Parigi, dove uno dei più redditizi settori del turismo è la organizzazione del vizio, significava, e significa ancora per i tenutari, difendere una posizione-chiave, tanto più che, sotto il governo di Pétain, benchè contrassegnato dal motto: « Dio, Patria, Famiglia » avevano ottenuto ciò che era sempre stato loro negato dal regime parlamentare, per corrotto che fosse: il riconoscimento legale della loro industria, fino allora solo tollerata.

Essi, però, dimostrarono la loro riconoscenza a Pétain, mettendosi a disposizione dei nazisti. Procedettero al reclutamento intensivo delle giovani francesi per offrirle ai soldati stranieri, ne organizzarono la deportazione per provvedere alla clientela delle case degli altri paesi occupati, senza contare che le case stesse, nei quattro anni della occupazione, furono centri attivi del mercato nero, rifugio della quinta colonna e che costituirono un immane pericolo per la difesa nazionale e la sicurezza pubblica.

Eppure i tenutari hanno avuto, ed hanno ancora degli alleati in Francia: certi medici, per i quali la prostituzione regolamentata è sorgente d'onorari abbondanti. A costoro, che s'ostinano a difendere una istituzione condannata, l'illustre sifilografo Sicard de Plauzole disse: « Voi credete di lavorare per la salute pubblica. Voi lavorate contro di essa e lavorate invece per i prosseneti ».

Altri alleati hanno nel mondo della letteratura, della sociologia, della polizia e della politica: certi uomini politici, assidui frequentatori di case chiuse, usi ad utilizzare per la campagna elettorale i *souteneurs* della città; certi giornalisti, sia pure indipendenti e obiettivi, ma collaboratori *bon gré mal gré*, di pubblicazioni foraggiate dal *trust;* certi poliziotti, compromessi in losche faccende; certa gente ingenua, ancora irretita nella vecchia morale immorale, che crede di difendere l'ordine pubblico, la salute pubblica e la sicurezza delle donne oneste con un sistema disonesto e ammette che altre donne, oneste anch'esse un giorno, e cadute per motivi connessi per il 98 per cento alle condizioni sociali ed economiche, debbano essere oggetto di un turpe traffico, consentito dallo Stato, il quale le bolla con una tessera infamante ed operante anche quando, non più atte al mestiere, sono obbligate a ritirarsi, tessera che preclude perfino ai figli innocenti l'accesso ad alcune professioni.

Ben 500.000 donne si dedicavano alla prostituzione in Francia, fino al 1939 e il numero si accrebbe durante la guerra.

Si domandarono i francesi, che cosa bisognerebbe fare per strappare alla loro sorte tante vittime, e decisero la lotta contro il tugurio, l'alcoolismo e i bassi salari (la disoccupazione non raggiunge in Francia

le cifre astronomiche dell'Italia), ma, prima di tutto, vollero la repressione dell'attività di coloro che sfruttano le sventurate donne e vivono sulla loro miseria. È, d'altronde, il primo, se non il solo atto possibile, nell'attuale ordinamento economico-sociale.

Il *trust* dei tenutari dispone il suo piano, cominciando con l'attaccare violentemente i partiti politici allora al potere e concordemente abolizionisti: prima il partito comunista, definito « capace di tutto, perfino dell'attacco in forza delle case, col solo scopo di farne bottino »; l'MRP « gesuiticamente ipocrita in materia »; i radical-socialisti « meritevoli solo di compassione ». Soltanto i socialdemocratici si salvarono dalle ire del *trust*, perchè « meno sospetti degli altri ».

Dopo l'esame della situazione politica, in una circolare diramata ai soci, segue la tattica di condurre presso i loro alleati naturali: i fornitori delle case, che perderebbero per la chiusura, centinaia di milioni; i medici dermosifilopatici, per i quali le regolamentate costituiscono una clientela particolarmente redditizia (pagano fino ad oltre 5.000 lire la iniezione anche in Italia); i poliziotti del costume, che per un servizio « piacevole » avrebbero perduto i notevoli compensi d'uso, ed, infine, i giornalisti « comprensivi ».

Seguono i metodi d'aggressione: fare in modo che le interessate protestino contro l'abolizione; far lavorare le contagiate non nelle case, ma nel marciapiede; « correggere severamente » le donne che lasciassero la « vita » per entrare nelle case di rieducazione; sollevare disordini, scandali pubblici e provocare delitti sessuali, attribuendoli alla chiusura delle case, ed, infine, procurare accidenti, anche mortali, ai più tenaci abolizionisti.

Una tale campagna doveva costare. Niente paura! Il *trust* dispone di centinaia e centinaia di milioni, con i quali può pagare conferenzieri, medici, giornalisti, avvocati, ufficiali in pensione, difensori d'ogni genere.

Poi i milioni rientrano se la legge non passa o s'insabbia: la casa di tolleranza, regolamentata dallo Stato, è il crogiolo nel quale la carne del povero diventa oro per gli sfruttatori.

Il *trust* ha agito ed agisce in Francia per la riapertura, ma invano. La Francia ha sperimentato da molti anni e in molte città, Parigi compresa, che la prostituzione non è aumentata; che le case di tolleranza costituivano, anzi, una provocazione al vizio e un incoraggiamento all'esercizio di case clandestine; che il giovane, anzichè appagare un sano bisogno naturale, lo devia fino alla perversione e, comunque, trattandosi di un fatto personale, va lasciato alla sua iniziativa e al suo senso di responsabilità, poichè lo Stato, affermando attraverso le sue istituzioni, che un'unica morale deve regolare i rapporti dei due sessi, non può sanzionare la più cinica e la più immorale delle disuguaglianze; che, infine, la regolamentazione, secondo cifre inoppugnabili, aveva documentato il fallimento sanitario del sistema (140.000 decessi annui per la sola sifilide); che i risultati medici hanno segnato un regresso del pericolo venereo, tanto più che, alla chiusura delle case, è seguìta l'apertura dei dispensari liberi e gratuiti.

Abbiamo visto dunque quello che è avvenuto in Francia e possiamo affermare che molte cose identiche avvengono in Italia, perchè lo stesso *trust* agisce con gli stessi sistemi in ogni paese, dove si sono proposte e si propongono leggi analoghe a quella con cui l'Assemblea Costituente Francese ha voluto affermare che « il rispetto alla persona umana è regola suprema di giustizia, cui deve ispirarsi la legislazione di ogni paese civile ».

MERLIN Lina.

(Pubblicato nel « Corriere di Napoli » il 6-7 dicembre 1952)

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

CHIUSURA DELLE CASE DI PROSTITUZIONE

Art. 1.

È vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane.

Art. 2.

Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a' sensi dell'articolo 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dei successivi decreti modificativi, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 531 a 536 del Codice penale sono sostituite dalle seguenti:

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 100.000 a lire 4 milioni, salvo in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240 del Codice penale:

1) chiunque, dopo l'andata in vigore della presente legge, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;

2) chiunque, avendo la proprietà o la amministrazione di una casa od altro locale, lo affitti a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;

3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;

4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;

5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa, o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;

7) chiunque esplichi un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

In tutti i casi previsti nei numeri 1) e 3) del presente articolo, alle pene in essi comminate sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.

I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano, anche quando i diversi atti costituenti elementi del reato siano stati compiuti in Paesi diversi.

Art 4.

La pena è raddoppiata:

1) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno;

2) se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in istato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;

3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;

4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;

5) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;

6) se il fatto è commesso contro due o più donne.

Se il delitto è soltanto tentato, la pena è diminuita a norma dell'articolo 56 del Codice penale.

Nel caso di recidiva saranno applicati gli aumenti di pena preveduti dall'articolo 99 del Codice penale.

Art. 5.

Sono punite con l'arresto fino a giorni otto e con l'ammenda da lire 500 a lire 2.000 le persone dell'uno e dell'altro sesso:

1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;

2) che seguono per via le persone, invitandole con atti o parole al libertinaggio.

Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza.

Le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria.

I verbali di contravvenzione saranno rimessi alla competente Autorità giudiziaria.

Art. 6.

I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresì l'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'articolo 28 del Codice penale, e dall'esercizio della tutela e della curatela.

Art. 7.

Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, nè obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici, È del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.

CAPO II.

DEI PATRONATI ED ISTITUTI DI RIEDUCAZIONE

Art. 8.

Il Ministro dell'interno provvederà, promovendo la fondazione di speciali istituti di patronato, nonchè assistendo e sussidiando quelli esistenti, che efficacemente corrispondano ai fini della presente legge, alla tutela, all'assistenza ed alla rieducazione delle donne uscenti per effetto della presente legge, dalle case di prostituzione.

Negli istituti di patronato, come sopra previsti, potranno trovare ricovero ed assistenza, oltre alle donne uscite dalle case di prostituzione abolite nella presente legge, anche quelle altre che, pure avviate già alla prostituzione, intendano di ritornare ad onestà di vita.

Art. 9.

Con determinazione del Ministro dell'interno sarà provveduto all'assegnazione dei mezzi necessari per l'esercizio dell'attività degli Istituti di cui nell'articolo precedente, da prelevarsi dal fondo stanziato nel bilancio dello Stato a norma della presente legge.

Alla fine di ogni anno e non oltre il 15 gennaio successivo gli Istituti di patronato fondati a norma della presente legge, come gli altri Istituti previsti dal precedente articolo e che godano della sovvenzione dello Stato, dovranno trasmettere un rendiconto esatto della loro attività omettendo il nome delle persone da essi accolte.

Art 10.

Le persone minori di anni 21 che abitualmente e totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione saranno rimpatriate e riconsegnate alle loro famiglie, previo accertamento che queste siano disposte ad accoglierle.

Se però esse non hanno congiunti disposti ad accoglierle e che offrano sicura garanzia di moralità, saranno per ordine del presidente del tribunale affidate agli Istituti di patronato di cui nel precedente articolo; a questo potrà addivenirsi anche per la loro libera elezione.

Art. 11.

All'onere derivante al bilancio dello Stato verrà fatto fronte, per un importo di 100 milioni di lire, con le maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1951-1952 (secondo provvedimento).

Cap. III.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 12.

È costituito un corpo speciale femminile che gradualmente ed entro i limiti consentiti sostituirà la Polizia nelle funzioni inerenti ai servizi del buon costume e della prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione.

Con decreto presidenziale, su proposta del Ministro dell'interno, ne saranno determinati l'organizzazione ed il funzionamento.

Art. 13.

Per effetto della chiusura delle case di prostituzione presentemente autorizzate, entro il termine previsto dall'articolo 2, si intendono risolti di pieno diritto, senza indennità e con decorrenza immediata, i contratti di affitto dei tenutari coi proprietari degli immobili.

È vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di affitto colle persone sopra indicate salvo per quanto si attiene ai locali destinati alla loro abitazione privata.

Art. 14.

Tutte le obbligazioni pecuniarie contratte verso i tenutari dalle donne delle case di prostituzione si presumono determinate da causa illecita.

È ammessa la prova contraria.

Art. 15.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o comunque con essa incompatibili, sono abrogate.